

di olive. N.° trentotto mandorli e altri alberi di diversa  
specie, sito in territorio di Ribera, ex fundo Scircuda, con  
trada Salilla, dell'estensione di ettari quattro, sei novanta  
sette e centina quarantatré, pari a solus una et unius octo  
dell'abolita corda di canne ventidue e palmi due, confinante  
con altre terre dello stesso locante, con terra di Vincenzo Am-  
bragio, con terra di Antonia Calandino e con terrera  
La durata della presente locazione sarà di anni cinque cas-  
tanni, che cominciaranno a decorrere da oggi e termineranno  
a trentuna Agosto e dopo terminata la raccolta delle olive  
del millenovecentotto e per l'anno estaglio a corpo di lire  
trentotto trentasette e centina ottantasette (L. 337. 87) che i con-  
duttori Fedelino e tutti promettano essi obbligano paga-  
re e corrisponderà in solido al locante in moneta di corso le-  
gale nel Regno, esclusa ogni altra forma di pagamento, nel di-  
bi decimale, qui in Ribera, in due eguali soluzioni, una  
nel mese di luglio e prima di trasportare fuori del fondo  
il prodotto dei cereali o delle fave, e l'altra nel mese di No-  
vembre d'ogni anno e prima di trasportare fuori del fon-  
do le olive, dovendo cominciare a fare il pagamento della  
prima annualità del suddetto estaglio nei mesi di luglio  
e novembre del millenovecentoquattro e con di seguito di  
anno in anno sino alla fine della presente locazione, sen-  
za interruzione alcuna, essendo essi conduttori in mora le-  
gale per la scadenza d'ogni termine senza bisogno d'in-

terpellio, a cui espressamente rinunciano e in caso di man-  
cato pagamento tutte le spese di procedura, comprese  
quelle della spedizione esecutiva del presente atto, andranno  
a loro carico. - Questo locazione sarà inoltre regolata dai se-  
guenti patti: 1.° I conduttori rinunciano ai casi fortuiti,  
ordinari e straordinari, previsti o non previsti dalla  
legge. - 2.° E' vietata espressamente la sub locazione di  
tutto o parte delle terre locate senza il consenso in iscritto  
del locante. - 3.° I conduttori si obbligano di coltivare il  
detto fondo rustico con tutte le regole di un buon padre di  
famiglia e di guardarsene con diligenza, cura e in ca-  
so d'incendio sono tenuti avvertire subito il locante sotto  
pena dei danni ed interessi. - 4.° In tutto il periodo della  
locazione la rimonda sarà fatta dai conduttori dire sole  
volte e le fronde e le legna andranno a loro vantaggio,  
come a carico loro saranno le spese della rimonda mede-  
sima. - 5.° Se scaberà o sarà abbattuta qualche al-  
bero dal vento, i conduttori dovranno avvertire subit-  
to il locante, a cui spetteranno i tronchi, mentre le  
fronde e i rami spetteranno ai primi. - 6.° Si obbligano i conduttori in tutto dire con diligenza la  
siepe, che circonda il fondo. - 7.° Per tutto ciò che non è  
specificato in quest'atto le parti si rimettono alle disposi-  
zioni del Codice Civile riguardanti la locazione dei fondi rustici.  
8.° Per l'esecuzione di quest'atto le parti eleggono domiciliati